Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I Anno 116° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto 12 aprile 1975, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al reparto aviazione leggera della scuola militare alpina di Aosta, con la seguente motivazione:

Il reparto aviazione leggera della scuola militare alpina di Aosta in tre anni di attività, con infaticabile slancio, generosa abnegazione e sprezzo del pericolo, ha effettuato numerose missioni di soccorso alpino, contribuendo in maniera determinante a salvare molti turisti e valligiani. Per tale altruistica opera al servizio della comunità, che è costata la vita a diversi suoi militi, ha riscosso il plauso e la gratitudine di tutta la popolazione della Valle. — Valle d'Aosta 1971-74.

(5002)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 24 gennaio 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di CARMINATI Gleno, il 29 giugno 1971 in Capriate S. Gervasio (Bergamo). — Caduto con un amico, per l'improvviso rovesciamento dell'imbarcazione, nelle vorticose acque di un fiume in piena, riusciva, con notevoli sforzi e tra gravi difficoltà, a guadagnare la riva. Richiamato dalle invocazioni d'aiuto del compagno, non esitava, pur stremato dalla fatica e ben consapevole delle insidie di quelle acque, a tornare indietro per cercare di soccorrere il pericolante, ma insieme a questi veniva travolto dalla corrente perdendo la giovanissima vita. Luminoso esempio di elette virtù civiche e di operante altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIA D'ARGENTO

JESU Agostino, il 19 luglio 1971 in Sestri Levante (Genova). — Spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio, si slanciava, unico tra numerosi presenti, nel mare agitato, riuscendo a trarre in salvo, dopo una strenua lotta contro i marosi, una bambina trascinata al largo da una gigantesca ondata ed in procinto di annegare. Mirabile esempio di generosa abnegazione e di umana solidarietà.

MEDAGLIA DI BRONZO

RICCI Giancarlo, finanziere, il 1° gennaio 1974 in Trieste. — Con generosa abnegazione, non esitava a prestare aiuto ad un commilitone lanciatosi, di notte, nelle gelide acque del mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare. Protendendosi con tutto il corpo dalla banchina sulle onde battute da un forte vento, afferrava il malcapitato avvinghiato al collega e ne consentiva in tal modo il salvataggio.

(5093)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975 registro n. 10 Difesa, foglio n. 249

LONGONI Francesco Fausto, nato a Barzago (Como) l'11 maggio 1895, capitano di fanteria in congedo, distretto militare di Como: gli è ripristinata dall'11 novembre 1974 la concessione della medaglia di bronzo al valor militare revocatagli con regio decreto 29 giugno 1940, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(5356)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1975, n. 275.

Regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decerto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, i cui pareri rispettivamente n. 21/73, emesso dalla 1ª sezione nell'adunanza del 5 novembre 1973, e n. 18/74 emesso nella adunanza generale del 23 dicembre 1974, formano parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Considerato che, in ordine alla determinazione dei programmi di esame ed alla composizione delle commissioni esaminatrici, debba seguirsi il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti da conferire;

b) i requisiti prescritti per l'ammissione;

c) i documenti che devono essere prodotti, nonchè i termini di presentazione;

d) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione.

Il decreto deve, inoltre, indicare:

per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva:

1) il programma d'esame;

2) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche;

per la carriera ausiliaria:

1) le particolari categorie di titoli da valutare;

2) la data e la sede dell'effettuazione della prova di idoneità tecnica, ove prevista.

Art. 2.

Per accedere alle singole carriere amministrative è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

alla carriera direttiva: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio;

alla carriera di concetto: diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti;

alla carriera esecutiva: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

alla carriera ausiliaria: licenza elementare.

Art. 3.

I concorsi per passaggi di carriera, di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti da conferire;

b) i requisiti prescritti per l'ammissione;

c) il programma d'esame;

d) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche;

e) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione.

Art. 4.

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, rivolte al Presidente della Corte, devono essere presentate o spedite al Segretariato generale della Corte stessa nei termini indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e contenere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso.

Per l'autenticazione delle firme, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente della Corte, da comunicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Il numero e il tipo delle prove di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè per quelli di passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva, dalla carriera esecutiva a quella di concetto e dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, sono determinati dagli articoli 3, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono così composte:

a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;

b) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;

c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sarà svolta la prova stessa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale;

d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale.

La commissione stessa sarà integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto.

Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

Art. 7.

Per ognuna delle prove scritte, se gli esami hanno luogo in un'unica sede, la commissione esaminatrice formula, nei locali adiacenti a quelli d'esame, tre temi; se gli esami hanno luogo in più sedi, la commissione esaminatrice formula un solo tema.

I temi, scritti su separati fogli, sono chiusi ciascuno in una busta; le buste, sigillate con timbro di ufficio, debbono recare esteriormente, sui lembi di chiusura, le firme dei membri della commissione esaminatrice e del segretario.

Dette buste sono conservate dal presidente della commissione e dai capi degli uffici periferici, se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Tutti i pieghi debbono essere allegati al verbale degli esami.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare gli elaborati alla commissione, anche se non completati.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice.

Non è permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, nè carta da scrivere, dovendo gli elaborati, a pena di nullità, essere svolti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. I concorrenti possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, o che comunque copi o abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 9.

Al concorrente, oltre alla carta da scrivere indicata al terzo comma del precedente art. 8, sono consegnati in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande ed una piccola, e un cartoncino bianco.

Ultimato l'elaborato, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo inserisce entro la busta grande unitamente alla busta piccola, debitamente chiusa, nella quale deve avere in precedenza collocato il cartoncino bianco con indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; dopo di che, chiusa la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura, la propria firma con l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della commissione o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati di ciascuna prova d'esame.

Le buste contenenti le generalità dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti abbiano luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, per tramite del capo dell'ufficio periferico.

Art. 10.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli elaborati, è redatto giornalmente processo verbale, che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza debbono del pari redigere giornalmente processo verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Art. 11.

Le votazioni per ciascuna prova scritta, sia per i concorsi di ammissione in carriera che per quelli di passaggio, sono espressi in decimi.

Sono ammessi al colloquio o alla prova pratica, ove prevista prima del colloquio stesso, soltanto i concorrenti i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Le prove pratiche e il colloquio non si intendono superate se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della votazione della prova pratica e della votazione del colloquio, costituisce il punteggio complessivo in base al quale è formata la graduatoria generale di merito, nonchè quelle dei vincitori e degli idonei.

Per i concorsi di accesso alla carriera ausiliaria, la graduatoria risulta determinata dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli espresso in decimi e dalla somma di questo con la valutazione riportata nella prova di idoneità tecnica, allorchè prevista.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi, necessario anche per l'ammissione alla prova di idoneità tecnica, ove prevista. Quest'ultima non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi.

Nei concorsi di passaggio di carriera la preferenza, a parità di merito, è determinata a norma dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12.

Le particolari categorie di titoli da valutare per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria sono le seguenti:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati;

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia;

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonchè documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli. Per i candidati che concorrono per i posti di addetto al servizio degli automezzi potrà essere valutata soltanto la patente di guida di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Tutti i titoli di cui sopra dovranno essere comprovati da idonea documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.

Art. 13.

La commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al Pre-

sidente della Corte. Questi riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda che trattisi di concorsi di ammissione o di passaggio di carriera, la graduatoria generale di merito, nonchè quelle dei vincitori e degli idonei con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

Nel termine di dieci giorni da detta pubblicazione è ammesso, per le sole questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.

Art. 14.

Per la presentazione degli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'impiego, il conferimento dei posti disponibili agli idonei e quanto non previsto dal presente decreto, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15.

Le disposizioni incompatibili con il presente decreto devono intendersi abrogate.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. 276.

Estinzione di sette opere pie in Militello Val di Catania.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti sette istituzioni: opera pia « Bosco Martino », opera pia « Bellardita Francesco », opera pia « Scipione La Russa », opera pia « Ammiragliato Antonino », opera pia « Donna Giovanna d'Austria », opera pia « S. Bartolomeo » e opera pia « Lancia Giulio », tutte in Militello Val di Catania (Catania), amministrate dal locale ente comunale di assistenza, vengono dichiarate estinte ed i relativi rispettivi patrimoni devoluti all'ente comunale di assistenza medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 82

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Servizi collettivi riforma fondiaria Santa Caterina », in Irsina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. « Servizi collettivi riforma fondiaria Santa Caterina », con sede in Irsina (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Servizi collettivi riforma fondiaria Santa Caterina », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito notaio Giuseppe Troili in data 15 giugno 1968, rep. 492, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Barbara Donato ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi;

Vista la nota con la quale il dott. Sauro Dante, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione su designazione dell'associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 28 febbraio 1975 con la quale l'associazione sindacale predetta ha designato il sig. Franco Medugno in sostituzione del dott. Sauro Dante;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Medugno è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Sauro Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la nota con la quale il sig. Ernesto Mazzoli, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione su designazione dell'associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 27 febbraio 1975 con la quale l'associazione sindacale predetta ha designato il sig. Donato Donati in sostituzione del sig. Ernesto Mazzoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Donato Donati è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Ernesto Mazzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5153)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 185;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Verona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bertera geom. Lanfranco, rappresentante del genio civile;

Posenato rag. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baccianella dott. Lino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Liotti Roberto, Veronesi Tullio, Buglioli Armando, Tubini Silvio, Braga Giuseppe, Ferrari Roberto e Binosi Waifro, rappresentanti dei lavoratori;

Dalla Bernardina dott. Mario, Calzolari dott. Stefano, Solci dott. Lelio e Mantovanelli cav. Nilo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guerrini per. agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5613)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma, approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con deliberazione 13 febbraio 1975, n. 60;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Guglielmi dott. Fernando;
2) Cherubini rag. Renato;
3) Agostinelli Nello;
4) Bondì Maurizio;
5) Carli per. ind. Gastone;
6) Pambuffetti Gustavo;
7) Serafini Giovanni.

Membri supplenti:

1) Bondolfi Edoardo;
2) Chinzari Bernardino;
3) Malatesta cav. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Marsica » a r.l., in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 8 marzo 1975 alla società cooperativa di produzione e lavoro « La Marsica » a r.l., con sede in Avezzano (L'Aquila), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Marsica » a r.l., con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Arturo Di Giovanni in data 29 marzo 1972, rep. 473, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Florindo Colucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento), ha chiesto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria;

Tenuto conto che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 33, secondo comma, del citato testo unico;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento), sono sciolti ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, ed in conformità dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5705)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1975.

Revoca alla società Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, in Vienna e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, su rinuncia della stessa, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1957, con il quale la società « Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft », con sede in Vienna e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami furti, in-

cendio, infortuni, responsabilità civile auto e terzi, trasporti, cristalli e vita, è stata autorizzata ad estendere la propria attività ai rami grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio e alla riassicurazione in detti rami;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1972, con il quale è stato approvato l'atto di concentrazione del complesso aziendale riguardante l'esercizio assicurativo dei rami danni della rappresentanza generale per l'Italia della suddetta società, con sede in Vienna, nella S.p.a. Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 18 giugno 1973 tra la società « Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft », con sede in Vienna e la società « Vita » - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, per il trasferimento del portafoglio relativo alle assicurazioni sulla vita dalla prima alla seconda delle citate società;

Vista la delibera in data 26 novembre 1973, del consiglio di amministrazione della società Donau, con sede in Vienna, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo esercizio assicurativo;

Decreta:

E' revocata alla società Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Vienna e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 17 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974, 21 novembre 1974 e 5 marzo 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5681)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto che esercitano l'attività di portabagagli nelle stazioni ferroviarie di Palermo e della provincia, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vittorio Misitano, console onorario della Repubblica federale di Germania a Messina.

(5418)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert L. Spinelli, Jr. vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(5419)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Katherine E. Barry, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5420)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « A.C.L.I. San Simone a r.l., in Sannicola

Con decreto ministeriale 20 giugno 1975 la società cooperativa agricola « A.C.L.I. San Simone a r.l. », in Sannicola (Lecce), frazione San Simone, costituita per rogito avv. Bruno Franco in data 13 febbraio 1964, 52403 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Ferrari.

(5578)

Scioglimento della società cooperativa « Caseificio sociale Rioveggio - Soc. coop. a r.l. », in Rioveggio di Monzuno

Con decreto ministeriale 20 giugno 1975 la società cooperativa « Caseificio sociale Rioveggio - Soc. coop. a r.l. », in Rioveggio di Monzuno (Bologna), costituita per rogito Dionigio Rossi in data 11 agosto 1966, 3489 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Pescini.

(5579)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Costruire », in Alghero

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975 la società cooperativa di produzione e lavoro « Costruire », in Alghero (Sassari), costituita per rogito dott. Arnaldo Manca in data 1° novembre 1944, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Stefano Sau.

(5580)

Scioglimento della società cooperativa « Cerreta agricola - Soc. coop. a r.l. », in Potenza

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975 la società cooperativa « Cerreta agricola - Soc. coop. a r.l. », in Potenza, frazione Cerreta, costituita per rogito dott. Sebastiano Polosa in data 23 marzo 1961, 15471/2991 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Di Giosa.

(5581)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio di alcune casse comunali di credito agrario in provincia di Oristano e di Nuoro al Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che le casse comunali di credito agrario di Mogoro e Santulussurgiu (Oristano), Orroli e Orune (Nuoro), non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle casse comunali di credito agrario di Mogoro e Santulussurgiu (Oristano), Orroli e Orune (Nuoro), è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Governatore: CARLI

(5707)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 16 giugno 1975 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Angelo Villani, nato a Napoli il 20 gennaio 1926 è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Antonio Paglia, nato a Campolattaro (Benevento) il 6 marzo 1934, ragioniere Raffaele Pappalardo, nato a Salerno il 3 ottobre 1938, dott. Mario Tedeschi, nato a Serino (Avellino) il 20 settembre 1948, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano (Benevento), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Governatore: CARLI

(5706)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie terza), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici e il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, tenuto conto della legge 2 aprile 1968, n. 482, risultano disponibili sette posti;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i cittadini italiani, muniti della licenza della scuola elementare, di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira (manovrare pesi-campione di kg 20);

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio prot. Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo (allegato *A*) non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione, specializzazione e diplomi rilasciati da istituti e scuole statali, da centri per addestramento professionale e da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti o da organismi delegati; patenti di guida, ecc.).

I titoli con il relativo elenco in duplice copia, che risulteranno formalmente o sostanzialmente imperfetti o incompleti, non saranno presi in considerazione, nè saranno presi in considerazione se perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito generale e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva dei vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 12.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 13.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 14.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto ministeriale, commessi in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 16.

I commessi in prova che, non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975
Registro n. 7 Industria, foglio n. 9

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

8) di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì *gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.*

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5346)

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA
CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 13 maggio 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di esecutivo amministrativo;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da un istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;
5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove e orfani di caduti in guerra o per servizio e categorie equiparate);
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi;
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osserveranno le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;
b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine e residenza;
d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);
f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello Stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi. Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

componimento di italiano.

Prova pratica:

il candidato dovrà copiare a macchina un brano di lingua italiana in un tempo di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura del brano in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Colloquio:

nozioni di cultura generale e nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo a Milano rispettivamente nei giorni **10** *e* **11** *settembre* **1975** *con inizio alle ore* 9 *presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano - Piazza Leonardo da Vinci*, 26.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicato.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore, scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale ed in quella pratica.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 120 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 31 maggio 1975

Il presidente: GILBERTI

(5191)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazione nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 8677/66500.22.1 in data 22 settembre 1973 secondo le quali il divieto di assunzione in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici previsto dallo

art. 67, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 deve essere esteso anche al conferimento di incarichi che possono assimilarsi al rapporto di impiego;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 45906/8.7, in data 11 dicembre 1974, secondo le quali, in virtù dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, come sostituito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, il collocamento a riposo con i benefici di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è causa impeditiva della costituzione di rapporti di impiego e del conferimento d'incarichi presso gli uffici dello Stato e di enti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1975 con il quale vengono fissati i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici in parola;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive: Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto: 2 posti), Catania (porto), Genova (porto: 3 posti), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa: 3 posti), Napoli (porto: 3 posti), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Siracusa (porto), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per il conferimento dell'incarico è richiesto il possesso degli stessi requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato ad esclusione dell'età e cioè:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Buona condotta.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in medicina e chirurgia.

F) Abilitazione all'esercizio professionale.

G) Iscrizione all'albo professionale (solo per i liberi professionisti).

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

Sono esclusi dal conferimento degli incarichi coloro che:

a) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) siano stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) siano stati collocati a riposo con i benefici di cui allo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

Durata dell'incarico

Tali incarichi, di durata non superiore ad un anno, verranno attribuiti secondo la graduatoria formulata da apposita commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati medesimi.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande per il conferimento degli incarichi, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, e firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nelle domande oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti e rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonchè esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto dei disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario del Ministero competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, la sede (o, in ordine di preferenza, le sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1 presso cui intendano espletare l'incarico di coadiutore.

Gli aspiranti dovranno unire, inoltre, alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, tutti i documenti ed i titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse, anch'essi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. I medici dipendenti da ente pubblico dovranno allegare alla domanda anche un documento rilasciato dall'ente di appartenenza dal quale risulti che nulla osti all'espletamento dello incarico in questione contemporaneamente alle funzioni di istituto.

Di tali documenti e titoli dovrà essere prodotto elenco in cinque copie.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei titoli e per la formulazione della graduatoria.

Art. 6.

Presentazione documenti

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi:

A) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esse delegate.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico cui si riferisce il presente avviso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'incarico cui si riferisce il presente avviso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrre la documentazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

Art. 7.

Conferimento degli incarichi

L'incarico sarà conferito con decreto del Ministro agli aspiranti che saranno utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati.

Agli stessi sarà corrisposto un compenso mensile pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente da ente pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di partecipare all'avviso per conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

4) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

5) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni: ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) non è stato collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

11) non è stato collocato a riposo con i benefici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .,

13) dichiara, di concorrere per la sede (o in ordine di preferenza per le seguenti sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1.

Data, . .

Firma . . . . .

(La firma deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni)

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

(5063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 10 giugno 1975 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore staordinario del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

(5235)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario del ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative centrali (riproduzione e genetica applicata, alimentazione e nutrizione, produzione della carne) dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento del Bollettino ufficiale n. 3 del 12 marzo 1975 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli e per esami, ad un posto della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per le direzioni delle sezioni operative centrali (riproduzione e genetica applicata, alimentazione e nutrizione, produzione della carne) dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

(5236)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario del ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione del latte, dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento del Bollettino ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1975 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione del latte dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

(5237)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento di trenta posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare i primi dirigenti amministrativi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti della laurea in economia e commercio ed equipollenti, o in giurisprudenza.

Art. 3.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come appresso:

1) servizi prestati in ruoli della carriera dirigenziale, nonchè nella carriera direttiva ordinaria e speciale del soppresso gruppo *A*;

2) incarichi, servizi speciali ed encomi;

3) titoli inerenti alla formazione tecnico-professionale del candidato, ivi compresa la partecipazione ai corsi di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) lavori originali elaborati per il servizio e pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso ed i titoli di merito, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 richiesti per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata, a cura degli interessati, pena l'esclusione dal concorso stesso, entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma dovranno essere documentati a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, i titoli di merito di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5.

Il candidato, per documentare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, deve presentare nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente articolo:

1) copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, rilasciata dall'amministrazione centrale di appartenenza, dalla quale devono risultare anche i giudizi complessivi annuali riportati;

2) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la documentazione dei titoli di merito il candidato deve presentare nel termine di cui al terzo comma del precedente articolo:

a) a integrazione dello stato matricolare di cui al punto 1) apposita dichiarazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla competente amministrazione, dalla quale risultino i servizi svolti nonchè gli incarichi ricoperti e gli encomi;

b) i certificati in carta da bollo da L. 700, rilasciati dalle competenti autorità, con l'indicazione del voto finale conseguito e, in quanto previsti, dei voti riportati, nelle singole materie, per i corsi di formazione eventualmente frequentati e per gli altri diplomi di laurea conseguiti;

c) i lavori originali elaborati per il servizio e le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie, in duplice copia e firmate dall'interessato.

I suindicati documenti, fatta eccezione dei titoli di studio, debbono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta in carta da bollo da L. 700, dovrà pervenire alla Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) domicilio;

d) titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

e) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) data di nomina alla qualifica di primo dirigente;

g) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

h) titoli posseduti di cui all'art. 3 del presente bando;

i) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalla commissione stessa.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonchè l'anzianità nella qualifica di primo dirigente.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva attribuita nella valutazione analitica dei titoli presentati, dalla commissione esaminatrice. A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1975
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 281

(5527)

OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi alla segreteria dell'ente, piazza Polonia, 94, 10126 Torino, che, a richiesta, trasmetterà copia del bando di concorso.

(5637)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1975, n. 50.

Finanziamento straordinario di opere edilizie destinate a servizi per anziani e soggiorni di vacanza per minori.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi regionali per gli esercizi 1973 e 1974, in attuazione delle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 3 settembre 1974, n. 56, concernenti rispettivamente i servizi sociali per gli anziani ed i soggiorni climatici per minori, la Regione attua, con le procedure previste dagli articoli seguenti, interventi straordinari a favore degli enti locali territoriali e degli altri enti pubblici locali inclusi nei piani annuali di riparto approvati dal consiglio regionale.

Inoltre, relativamente agli immobili acquisiti in comodato dalla Gioventù italiana, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1974, n. 13, e destinati a soggiorni di vacanza ed a centri ricreativi per minori, la Regione, previo assenso della Gioventù italiana, attua interventi straordinari diretti per il riattamento degli stessi, onde consentire la cessione in sub-comodato e l'utilizzo in condizioni di agibilità.

Art. 2.

Ai fini di cui al primo comma del precedente articolo la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale nella misura occorrente per la copertura della spesa già ammessa a contributo in annualità nei piani annuali di riparto.

L'ente al quale è concesso il contributo straordinario in capitale, è tenuto a rimborsarlo in 25 annualità posticipate costanti, comprensive della quota capitale e del parziale rimborso, nella misura del 2,75 % degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione.

Le annualità decorrono dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

Art. 3.

Gli enti inclusi nei piani di riparto di cui al primo comma dell'art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmettere alla giunta regionale le delibere esecutive con le quali viene richiesto il contributo straordinario e viene assunto l'impegno al rimborso dello stesso nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 2.

Le delibere di cui al comma precedente, ove si tratti di opere di costruzione o di riattamento, dovranno essere corredate dal progetto esecutivo dell'opera e dovranno contenere la dichiarazione della disponibilità dell'area o, in mancanza, dei modi di acquisizione dell'area stessa.

Per l'acquisto di edifici, alla relativa delibera dovrà essere allegata una planimetria, nonchè una perizia giurata contenente il valore del bene.

Art 4.

Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti al primo comma dell'articolo precedente, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sentita la C.T.A.R., approva il piano di assegnazione agli enti dei contributi straordinari revocando conseguentemente i contributi in annualità già ad essi concessi con i piani di riparto in precedenza approvati e provvede ad inserire nei piani stessi, in via di sostituzione, gli enti primi esclusi sulla base delle graduatorie a suo tempo approvate.

La giunta regionale inoltre, d'intesa con la competente commissione consiliare, nello stesso termine indicato al comma precedente, approva l'entità dei finanziamenti per il riattamento delle strutture previste al secondo comma dell'art. 1.

Art. 5.

I piani di assegnazione dei contributi straordinari di cui al primo comma del precedente articolo devono informarsi agli standards previsti dalle leggi regionali n. 16 e n. 56 del 1974 ed ai seguenti criteri di priorità:

1) opere realizzate da comuni, consorzi di comuni e comunità montane;

2) completamento di opere già iniziate;

3) copertura di fabbisogni urgenti in relazione allo stato dei servizi sociali nell'area di utenza.

Art. 6.

Dell'approvazione del piano straordinario viene data immediata comunicazione al consiglio regionale.

L'approvazione del piano ha valore di approvazione dei singoli progetti esecutivi e comporta la contestuale concessione dei relativi contributi.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera relativa.

L'espropriazione dei beni immobili occorrenti è regolata dalle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere dei comuni e degli altri enti locali ammessi a contributo ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni volte ad accelerare le procedure previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale relativa agli interventi di emergenza per il 1975.

Si applicano del pari le norme dell'art. 34 della anzidetta legge regionale per quanto attiene le modalità e i termini dei rimborsi dovuti dagli enti beneficiari dei contributi.

Art. 9.

L'erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

I contributi sono erogati all'ente interessato nella misura del 30 % dell'importo complessivo attribuito, su presentazione del verbale di consegna dei lavori; nella misura del 40 % e del 20 % su presentazione di stati di avanzamento emessi rispettivamente al raggiungimento del 60 % e del 90 % dei lavori e vistato dal dirigente dell'ufficio tecnico e dell'ente o, se questo manca, dal direttore dei lavori; il residuo 10 % o il minor importo necessario su presentazione del certificato di collaudo.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi straordinari in capitale di cui al primo comma del precedente art. 2 è autorizzata la spesa di L. 5.200.000.000.

Per l'esecuzione delle opere di riattamento degli immobili di cui al secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

La spesa complessiva di L. 6.000.000.000 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa regionale in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1975, di L. 2.700.000.000 per l'anno finanziario 1976 e di L. 1.300.000.000 per l'anno finanziario 1977.

In sede di approvazione del piano di assegnazione dei contributi straordinari e dei progetti esecutivi delle opere di riattamento degli immobili, la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di L. 6.000.000.000, alla condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti entro i limiti degli stanziamenti annuali come sopra determinati a carico dei bilanci regionali 1975, 1976 e 1977.

Art. 11.

Alla copertura della spesa di L. 6.000.000.000, autorizzata al precedente art. 10 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni sino alla concorrenza del capi-

tale netto necessario e comunque non superiore a L. 2.000.000.000, 2.700.000.000 e 1.300.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 12 %, per una durata non superiore ad anni trenta.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in 130.000.000 per ogni 1.000.000.000 di prestito-contratto, si fa fronte con le entrate regionali derivanti dai rimborsi annuali dei contributi straordinari di cui al precedente art. 2, nonchè, per il fabbisogno annuo ulteriormente necessario, con altrettanta quota del gettito spettante alla Regione dall'anno 1976 sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui, di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui, è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 12.

Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione dell'entrata:

la dotazione del cap. 511100 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementata dell'importo di lire 2.000.000.000;

b) stato di previsione della spesa:

al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

252111, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi straordinari in capitale per la realizzazione dei programmi 1973 e 1974 di attuazione delle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 3 settembre 1974, n. 56, relative ai servizi sociali per gli anziani e ai soggiorni climatici per minori, 1ª quota del triennio 1975-77 » e con la dotazione di L. 1.600.000.000;

252112, categoria 10ª, con la denominazione « Spese per le opere di riattamento degli immobili destinati a soggiorni di vacanza ed ai centri ricreativi per minori, 1ª quota del biennio 1975-76 » e con la dotazione di L. 400.000.000.

Analoghe appostazioni contabili, nei limiti di spesa e di ripartizione previsti dai precedenti articoli 10 e 11, verranno iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1976 e 1977 con stanziamenti determinati dalle leggi regionali di approvazione dei bilanci per gli anzidetti esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 27 febbraio 1975*)

(4020)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. 51.

Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia urbanistica, cura la migliore utilizzazione del territorio regionale in relazione alla molteplicità degli interessi pubblici legati al suo uso promuovendo anche le necessarie trasformazioni dell'assetto esistente al fine di conseguire la migliore economia di territorio e di risorse, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dello Stato.

Art. 2.
Soggetti di pianificazione

I soggetti di pianificazione sono la Regione ed i comuni.

I comuni sono soggetti di pianificazione individualmente e, a livello comprensoriale, in forma associata.

Le comunità montane esercitano le funzioni urbanistiche per esse previste dalla presente legge.

Art. 3.
Livelli di pianificazione e strumenti urbanistici

I livelli di pianificazione e gli strumenti urbanistici per l'organizzazione del territorio e la disciplina urbanistica sono i seguenti:

a) a livello regionale i piani territoriali di coordinamento regionale;

b) a livello comprensoriale, i piani territoriali di coordinamento comprensoriale;

c) a livello comunale, i piani regolatori generali ed i piani regolatori intercomunali.

TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sezione I

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

Art. 4.
Piano territoriale di coordinamento regionale

Il piano territoriale regionale:

a) formula, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, il quadro generale dell'assetto territoriale della Regione, in relazione alla programmazione economica regionale;

b) costituisce il quadro di riferimento territoriale dei programmi di intervento e di spesa della Regione e della loro articolazione comprensoriale;

c) coordina i piani di intervento delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle loro competenze;

d) definisce, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, le disposizioni ed i vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico, artistico ed ambientale della Regione e ne indica le aree relative;

e) definisce i sistemi:

1) della mobilità regionale;

2) dei servizi, delle opere pubbliche, delle infrastrutture di interesse regionale;

3) dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale, anche agli effetti di quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58;

f) stabilisce le norme, i criteri metodologici ed i principali parametri che debbono essere osservati nella formazione dei piani territoriali comprensoriali e dei piani comunali;

g) indica, per gli interventi di interesse regionale, le scelte di destinazione d'uso, di vincolo e la relativa localizzazione;

h) indica le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale e comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed i termini, entro i quali, i piani territoriali comprensoriali e i piani comunali debbono essere adeguati alle sue previsioni.

I piani territoriali regionali che riguardano solo determinate parti del territorio regionale hanno i medesimi contenuti sopra previsti, limitatamente alla parte del territorio oggetto del piano.

I piani territoriali regionali che riguardano solo determinati settori funzionali hanno i medesimi contenuti sopra previsti, in quanto utili e compatibili con il settore considerato. I piani territoriali regionali per singoli settori funzionali possono riguardare anche singole parti del territorio.

Art. 5.

Elementi del piano territoriale regionale

Il piano territoriale regionale è costituito:

da un documento nel quale, in relazione agli obiettivi generali e specifici dello sviluppo economico e sociale della Regione, si formulano le scelte di assetto territoriale ritenute idonee a conseguirli;

da rappresentazioni grafiche adeguate, in numero e scala, ad illustrare l'assetto territoriale previsto nel documento di cui al punto precedente;

dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

da norme di attuazione del piano, comprendenti anche le direttive ed i criteri metodologici per la formazione degli strumenti urbanistici di livello comprensoriale e comunale;

da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

Art. 6.

Formazione ed approvazione del piano territoriale regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, adotta, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di piano territoriale regionale e provvede all'invio dello stesso al Governo, alle provincie, alle comunità montane, agli organismi comprensoriali interessati dal piano, nonchè alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati del progetto di piano.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, il Governo, i comuni, le provincie, le comunità montane, gli organismi comprensoriali e gli enti pubblici interessati, le organizzazioni sociali nonchè i proprietari delle aree oggetto delle previsioni immediatamente vincolanti di cui all'art. 4, lettera *h*), possono far pervenire alla giunta regionale le loro osservazioni.

Nei successivi 90 giorni la giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, predispone, in collaborazione con le commissioni consiliari competenti, gli elaborati definitivi del piano territoriale e li presenta al consiglio regionale per la approvazione.

Il piano territoriale regionale è approvato con legge regionale.

Art. 7.

Effetti del piano territoriale regionale

Il piano territoriale regionale è sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della programmazione regionale ed alle indicazioni della programmazione nazionale.

Ove necessario il piano può essere modificato per singole parti o per singoli settori funzionali.

Annualmente la giunta regionale riferisce al consiglio sullo stato di attuazione del piano territoriale regionale e dei singoli piani settoriali in relazione al programma di interventi di cui al precedente art. 5.

Il piano territoriale regionale deve essere osservato dalle amministrazioni dello Stato ove siano intervenute intese con le stesse ed è vincolante per i comuni e le provincie e gli altri enti pubblici, nonchè per le società concessionarie di pubblici servizi, nonchè limitatamente alle previsioni di cui all'art. 4, lettera *h*) per i privati. Alle previsioni di tale piano, entro i termini stabiliti dallo stesso, devono adeguarsi, per quanto di competenza, gli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali ed i piani delle amministrazioni provinciali.

A decorrere dalla data di pubblicazione del progetto di piano, ai sensi del primo comma dell'art 6, e per un periodo di due anni, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze edilizie contrastanti con le previsioni di cui alla lettera *h*) del primo comma dell'art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del piano territoriale regionale non possono essere rilasciate licenze edilizie in contrasto con le previsioni di cui alla lettera *h*) del primo comma dell'art 4.

Sezione II

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMPRENSORIALE

Art. 8.

Contenuti del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale riguarda l'intero territorio di ciascun comprensorio e costituisce, a tale livello, l'articolazione del piano territoriale regionale ed il quadro di riferimento territoriale del piano socio-economico comprensoriale.

Sulla base delle leggi statali e regionali, coordina le previsioni di intervento, nell'ambito territoriale comprensoriale, con particolare riguardo a quelle relative ai distretti scolastici, alle zone sanitarie, ai bacini di traffico, ai bacini delle acque, ai piani consortili per l'edilizia economica-popolare e per lo sviluppo delle aree produttive e commerciali nonchè ai piani agricoli zonali.

In particolare il piano territoriale comprensoriale attenendosi alle prescrizioni del piano territoriale regionale, se vigente, nel rispetto delle competenze statali, contiene:

a) le previsioni globali degli insediamenti, nell'ambito del proprio territorio, in base a parametri temporali e quantitativi stabiliti in coerenza con la programmazione socio-economica del comprensorio;

b) le localizzazioni degli insediamenti di rilevanza comprensoriale;

c) i criteri e le direttive per la localizzazione degli insediamenti di rilevanza comunale;

d) la definizione della rete della viabilità principale extraurbana e dei trasporti a livello comprensoriale con particolare riguardo al servizio di trasporto pubblico;

e) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comprensoriale;

f) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per l'autorizzazione delle trasformazioni d'uso del suolo che ne modifichino la struttura e l'aspetto;

g) la previsione degli interventi di sistemazione idrogeologica e forestale e delle aree da destinare a parchi, riserve naturali di interesse comprensoriale;

h) l'indicazione dei vincoli idrogeologici esistenti ai sensi dell'art. 1 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le proposte degli eventuali ampliamenti e completamenti;

i) l'indicazione delle zone soggette ad opere di sistemazione idraulico-forestale, con le previsioni dei rimboschimenti, rinsaldamento ed opere costruttive ed idrauliche connesse;

l) l'indicazione delle altre opere necessarie per il consolidamento del suolo e regimentazione delle acque, ai fini di una migliore utilizzazione agraria;

m) le previsioni di utilizzo agrario e forestale dei patrimoni silvo pastorali appartenenti ai comuni e ad altri enti di cui agli articoli 139 e seguenti, nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

n) le indicazioni delle previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati, ed i termini entro i quali i piani comunali debbono essere adeguati alle sue previsioni.

Art. 9.

Piani urbanistici delle comunità montane

Le comunità montane per il loro territorio adottano, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1973 n. 23, un piano urbanistico avente natura, contenuti ed effetti di cui agli articoli 8, 10 e 12 della presente legge.

Il piano viene adottato dall'assemblea delle comunità montane con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale sopra citata e trasmesso alla giunta regionale per la procedura di approvazione di cui al sesto comma dell'art. 11 della presente legge.

Qualora il territorio di una comunità montana non coincida con l'ambito territoriale di un comprensorio si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e seguenti dell'art. 13 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 52 « Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali ».

Art. 10.

Elementi del piano territoriale comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale è costituito:

1) da un documento che espliciti gli obbiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni circa l'attuazione del piano in relazione alle scelte di programmazione economica ed alle previsioni dei tempi e delle risorse da impiegare per gli investimenti;

2) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

3) dalle rappresentazioni grafiche, in numero e in scala adeguata, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano;

4) dalle norme di attuazione, comprendenti le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a precisarne i contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici cui devono attenersi i piani comunali.

Art. 11.

Proposta di piano territoriale comprensoriale

L'assemblea comprensoriale adotta la proposta di piano territoriale comprensoriale entro due anni dalla sua costituzione.

La delibera dell'Assemblea viene pubblicata agli albi dei comuni e delle provincie interessate per 30 giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piano. Di tale pubblicazione deve essere data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Entro i successivi 30 giorni possono essere presentate, allo organismo comprensoriale, osservazioni da parte di enti pubblici e organizzazioni sociali interessate, nonchè dei proprietari delle aree oggetto di previsioni dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi del precedente art. 8, lettera *n*).

Nello stesso termine, le provincie interessate presentano un proprio parere sui contenuti del piano per contribuire al coordinamento della programmazione territoriale dei comprensori a cui partecipano.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il presidente dell'assemblea del comprensorio è tenuto a trasmettere alla giunta regionale la delibera di adozione della proposta con i relativi elaborati, le osservazioni ricevute ed eventuali controdeduzioni dell'assemblea.

La giunta regionale, nei 90 giorni successivi al ricevimento: esamina le osservazioni; verifica la coerenza del piano comprensoriale con il piano territoriale regionale apportando le modifiche necessarie e lo trasmette al consiglio per l'esame e la approvazione.

Gli organismi comprensoriali possono procedere alla deliberazione della proposta di piano territoriale comprensoriale anche prima dell'approvazione del piano territoriale regionale, previa autorizzazione del consiglio regionale.

Qualora entro il termine di cui al primo comma l'assemblea comprensoriale non abbia adottato la proposta di piano territoriale comprensoriale, la giunta regionale, in via sostitutiva, previa consultazione dei comuni, delle provincie, delle comunità montane, e degli organismi sociali operanti nel territorio presenta al consiglio regionale detta proposta di piano territoriale comprensoriale.

Art. 12.

Effetti del piano territoriale comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale è sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della programmazione regionale.

Il piano territoriale comprensoriale è vincolante per i comuni, le provincie e gli enti pubblici interessati, nonchè per le società concessionarie di pubblici servizi e limitatamente alle previsioni di cui all'art. 8, lettera *n*), per i privati. Alle previsioni del piano, entro i termini stabiliti dallo stesso, devono adeguarsi, per quanto di competenza, gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali.

A decorrere dalla data di pubblicazione della proposta di piano nel Bollettino ufficiale della Regione e per un termine massimo di due anni, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze edilizie contrastanti con le previsioni del piano stesso, di cui alla lettera *n*), terzo comma dell'art. 8 della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale non possono essere rilasciate licenze edilizie ed autorizzazioni di trasformazione d'uso del suolo in contrasto con le previsioni di cui al precedente comma.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 13.

Pianificazione comunale

La pianificazione comunale:

a) recepisce le previsioni del piano territoriale comprensoriale e del piano territoriale regionale;

b) sviluppa e precisa, nel quadro delle scelte operate dal piano comprensoriale, l'organizzazione del territorio comunale;

c) si attua mediante la predisposizione dei programmi pluriennali di cui al titolo quarto della presente legge.

Art. 14.

Piani regolatori generali e piani regolatori intercomunali

Tutti i comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale.

Il piano regolatore generale organizza l'intero territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale.

Due o più comuni contermini costituiti in consorzio volontario, a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo a tutti gli effetti dei piani regolatori comunali. Ai fini della formazione, adozione, pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli comuni.

I comuni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono adottare programmi di fabbricazione e possono apportare quelli adottati o vigenti, solo modifiche che comportino riduzione della edificabilità e l'introduzione di nuovi vincoli per attrezzature pubbliche e collettive.

Art. 15.

Distinzione delle aree all'interno del territorio comunale

Le previsioni del piano regolatore generale devono essere articolate distinguendo le zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed indicando in particolare:

a) le parti di territorio comunale delimitate come centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) le restanti parti del territorio comunale.

Art. 16.

Prescrizione per il territorio urbanizzato

Per le aree di cui all'art. 15 sub. *a*) il piano regolatore generale deve individuare la perimetrazione del centro storico e di eventuali nuclei urbani di interesse storico, artistico, am-

bientale, delle zone di completamento, di eventuali zone di ristrutturazione e trasformazione funzionale, delle zone industriali, commerciali e artigianali esistenti e deve provvedere:

1) l'organizzazione dei servizi collettivi e l'identificazione delle aree vincolate all'uso pubblico con il fine preminente di rispettare gli standards di cui alla presente legge;

2) sedi proprie c/o adeguate protezioni per i trasporti pubblici;

3) il sistema della mobilità veicolare e pedonale e degli spazi di parcheggio pubblico;

4) la destinazione d'uso delle singole zone;

5) le norme di attuazione che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia zona per zona.

La documentazione grafica del piano regolatore generale, relativamente al territorio già urbanizzato, deve essere redatta, di norma, alla scala 1/2000.

Art. 17.

Centri storici

Il piano regolatore generale, relativamente al centro storico, ed ai nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, ferma restando la norma di cui all'art. 7 decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, deve:

1) elencare e sottoporre ad apposita normativa tutti i beni storici e monumentali meritevoli di salvaguardia, restauro, conservazione nonchè le zone di interesse ambientale;

2) definire l'organizzazione della rete di viabilità e degli spazi di parcheggio, al fine di favorire la mobilità pedonale e il trasporto pubblico;

3) subordinare i nuovi interventi edilizi, con esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, restauro che non comportino aumento delle volumetrie, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e modifiche della destinazione d'uso degli edifici nonchè con esclusione di opere di adeguamento igienico e tecnologico, sull'approvazione di piani particolareggiati estesi ad almeno ogni isolato od unità di azzonamento ed aventi lo scopo di:

verificare le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico sanitario, lo stato di conservazione edilizia e le destinazioni d'uso degli edifici;

promuovere, attraverso progetti redatti a scala non inferiore ad 1/1000, le scelte di assetto planivolumetrico, funzionale e di risanamento degli insediamenti, finalizzati al loro uso sociale, anche mediante l'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

definire particolari standards urbanistici ed edilizi;

individuare:

a) le aree sulle quali, ad avvenuta approvazione del piano particolareggiato, gli interventi siano autorizzabili mediante licenza edilizia singola;

b) le aree dove gli interventi siano autorizzabili, previo progetto planivolumetrico convenzionato sulla base del piano particolareggiato;

c) i beni immobili da destinare ad attrezzature pubbliche.

Art. 18.

Prescrizioni per il territorio non urbanizzato

Per le aree di cui all'art. 15 sub. *b*), il piano regolatore generale deve individuare:

a) i beni paesistici e naturali, le caratteristiche idrogeologiche e l'assetto colturale ed agricolo-produttivo del territorio comunale;

b) i fabbisogni abitativi;

c) i fabbisogni di aree necessarie al trasferimento di insediamenti industriali ed artigianali esistenti nell'ambito delle aree di cui all'art. 15, sub. *a*) e la cui presenza si è giudicata ivi incompatibile;

d) i fabbisogni di aree per servizi pubblici indispensabili alla vita della comunità locale già insediata, e che non possono essere localizzati nell'ambito delle aree di cui all'art. 15 sub. *a*);

e) le previsioni contenute in eventuali strumenti vigenti di pianificazione di livello comprensoriale o regionale che interessino l'area comunale,

e deve prevedere:

1) le aree agricole, di riserva naturale e di tutela dei beni paesaggistici;

2) le aree di uso pubblico per il soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera *d*) del primo comma del presente articolo;

3) le zone per nuovi insediamenti residenziali nei limiti di cui al successivo art 20;

4) le zone per insediamenti commerciali e per insediamenti industriali ed artigianali, nei limiti di cui al successivo art. 21;

5) gli spazi per il verde e per le attrezzature collettive al servizio di nuovi insediamenti;

6) la rete delle strade destinate ai veicoli, nonchè se del caso, la rete dei percorsi riservati ai pedoni ed ai ciclisti adeguatamente protetta;

7) le norme di attuazione che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia zona per zona.

La documentazione grafica del piano regolatore generale relativamente al territorio non ancora urbanizzato, deve essere redatta almeno alla scala 1/5000.

Art. 19.

Computo della capacità insediativa residenziale teorica

La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali previste dal piano regolatore generale, stimate secondo i seguenti criteri:

a) per le zone residenziali, comprese all'interno dei perimetri dei centri edificati, di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al netto dei lotti ancora inedificati, si assumerà come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati, al momento dell'adozione del piano, ed il numero dei vani abitabili esistenti;

b) per i lotti liberi, all'interno dei perimetri dei centri edificati di cui sopra, per i comparti già edificati nei quali sia previsto od ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, nonchè per le zone di espansione residenziale, si assumerà come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, ed attribuendo mediamente 100 mc di volume residenziale ad ogni abitante.

Art. 20.

Limitazioni delle previsioni insediative

Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali comprensoriali e, in loro assenza, sono al termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori generali non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali in misura superiore ai seguenti limiti:

a) nell'ambito del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la capacità insediativa residenziale teorica globale di piano è limitata soltanto dalla necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata, almeno, al rispetto degli standards minimi previsti dalla presente legge. Ove lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione dette aree per servizi ed attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro di cui sopra;

b) nelle aree esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la capacità insediativa residenziale teorica globale di piano, verificata su tutto il territorio comunale, va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato ed addizionale, relativo ad un periodo massimo di 10 anni, calcolato dalla data di adozione del piano o al diverso periodo eventualmente stabilito dai piani territoriali comprensoriali.

Art. 21.

Insediamenti produttivi ed artigianali

In assenza di piani territoriali comprensoriali vigenti, i piani regolatori generali possono provvedere il completamento di zone industriali ed artigianali esistenti e nuove zone, commisurate all'esigenza di trasferire insediamenti non compatibili con il tessuto urbano, e all'esigenza di ridurre fenomeni di pendolarismo.

Art. 22.

Standards urbanistici a livello comune

Negli strumenti urbanistici comunali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali sulla base dei seguenti parametri:

1) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali.

La dotazione minima di standards stabilita dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in misura di 18 mq/ab. e elevata a 26,5 mq/ab. Tale dotazione minima complessiva e da intendersi in linea di massima così ripartita:

a) 4,5 mq/ab. di aree per l'istruzione inferiore: scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo;

b) mq/ab. di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

c) 15 mq/ab di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale;

d) 3 mq/ab. di aree per parcheggi di uso pubblico.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali andrà effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica così come definita al precedente art. 19, limitando le previsioni relative alle presenze stagionali e turistiche, al rispetto delle sole voci di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) ed elevando la dotazione minima di cui alla lettera *c*) a 20 mq per abitante/vano.

Ai fini della dotazione minima di aree, non si applica la previsione di cui al n. 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

I comuni con capacità insediativa residenziale teorica prevista dal piano, superiore a 20 mila abitanti, debbono prevedere anche gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale (zone *F*) nelle misure previste dall'art. 4, sub. 5), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

2) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.

La dotazione minima di standards per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie stabilita all'art. 5, sub. 1) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in misura del 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20%, salvo che per i comuni in territorio montano;

3) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.

La dotazione minima di standards funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale per parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie, stabilita dall'art. 5, sub. 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in misura dell'80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, è elevata al 100%. Di tali aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Le aree computabili ai fini degli standards di cui ai precedenti commi sono soltanto quelle delle quali siano previsti la acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l'assoggettamento a servitù di uso pubblico.

Art. 23.
Densità territoriali medie e densità fondiarie massime

La densità territoriale media ponderale non dovrà essere inferiore, per le nuove zone di espansione residenziale, a 10.000 mc per ha e, per i nuovi insediamenti turistici, a 8.000 mc per ha.

La densità fondiaria massima, prevista per le nuove zone di espansione residenziale, non dovrà superare l'indice di 4,5 mc/mq.

Art. 24.
Misure di salvaguardia

Per un termine di cinque anni dalla data della deliberazione consiliare di adozione del progetto di piano regolatore generale, il sindaco, sentita la commissione edilizia, deve sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze edilizie che risultino in contrasto con le previsioni di detto progetto.

Il termine di cui all'art. 31, sesto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, ricomincerà a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 25.
Accessi a strade statali e provinciali

I comuni di norma non possono autorizzare opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per i tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n 865.

Tali accessi potranno avvenire solo tramite derivazioni, dagli assi stradali e provinciali, di strade pubbliche organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali, e comunque con immissioni nelle strade statali o provinciali di norma distanziate fra loro di almeno 300 mt.

Art. 26.
Zone di rispetto stradale e aereoportuali

Le zone di rispetto laterali alle strade, previste nei piani comunali, a protezione della rete viabilistica principale, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura.

La normativa dei piani urbanistici comunali potrà prevedere che in dette zone, a titolo precario, possa essere autorizzata la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.

I piani regolatori generali devono prevedere zone di rispetto degli impianti aereoportuali nell'osservanza delle norme vigenti. L'ampiezza di tali zone non potrà essere inferiore al territorio delimitato dalla curva di minor intensità WECPNEL, prevista dalla circolare della Direzione generale dell'aviazione civile 9 giugno 1973, n. 45/303/N 3.27. L'individuazione di detta curva dovrà essere eseguita in base alla situazione di minor favore al territorio, da determinarsi fra il limite di saturazione degli impianti esistenti e quello previsto da eventuali progetti di ristrutturazione o di ampliamento, approvati dalla giunta regionale. Nelle zone di rispetto aereoportuali così determinate saranno ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aereoportuale, con assoluta esclusione della residenza.

Art. 27.
Adozione e approvazione del piano regolatore generale

Non è necessaria la ripubblicazione del piano regolatore generale modificato in accoglimento delle osservazioni presentate a norma dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Il piano regolatore generale è approvato dalla giunta regionale.

Con il provvedimento d'approvazione del piano regolatore generale possono essere apportate, d'ufficio, le modifiche di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè quelle riconosciute necessarie per adeguare lo strumento urbanistico alle norme della presente legge.

Devono essere applicate le normali misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sulle proposte di modifiche d'ufficio dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, da parte del comune e fino a tre mesi dalla trasmissione della deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di controdeduzione alla Regione.

Il termine di cui all'art. 31, quarto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ricomincerà a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 28.
Varianti dei piani regolatori generali

Le varianti ai piani regolatori generali vigenti od adottati non debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

Anche nel caso di varianti parziali, debbono essere applicate le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 24.

Titolo IV
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 29.
Interventi regionali e loro localizzazione

La Regione ha facoltà di attuare direttamente le previsioni dei piani territoriali regionali, mediante piani esecutivi relativi agli interventi di competenza o di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli concernenti la mobilità, i servizi ed i parchi di cui all'art. 4, lettera *e*), della presente legge.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina gli ambiti territoriali entro i quali singoli comuni o gli organismi comprensoriali, entro un termine stabilito, dovranno provvedere alla localizzazione degli interventi, di cui al precedente comma.

Decorso il termine fissato senza che i comuni o gli organismi comprensoriali abbiano provveduto, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà procedere direttamente alla localizzazione mediante il piano esecutivo regionale.

Art. 30.

Piani esecutivi regionali

Il piano esecutivo regionale adottato dalla giunta regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti, integra ed attua, rispetto alla zona cui si riferisce, la previsione del piano territoriale regionale e prevale sulle previsioni eventualmente difformi dei piani regolatori generali dei comuni.

Il piano esecutivo regionale è costituito:

dalle rappresentazioni grafiche in scala adeguata;

dalla relazione illustrativa degli interventi e dei criteri seguiti dal piano;

dalle norme di attuazione specifiche;

dagli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

dal programma contenente le opere, ed i tempi previsti per attuarle e l'ordine di priorità;

dalla previsione massima dei costi di investimenti per l'esecuzione del programma, compresi gli indennizzi per le espropriazioni e delle risorse per la copertura degli stessi.

Art. 31.

Attuazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore si attua mediante:

1) programmi pluriennali di attuazione di cui agli articoli 32 e seguenti della presente legge;

2) piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) piani per edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

4) piani di lottizzazione;

5) licenze edilizie.

Art. 32.

Programmi pluriennali di attuazione del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione

Il piano regolatore ed il programma di fabbricazione si attuano mediante programmi di durata massima triennale.

Sono subordinati a programmi di attuazione gli interventi interessanti le zone insediative residenziali e produttive, esterne al perimetro dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni, ad eccezione degli interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, ristrutturazione, restauro, completamento e ampliamento di edifici od unità produttive esistenti e degli interventi di iniziativa pubblica nonchè di quelli relativi all'attività agricola.

Tali programmi non sono obbligatori per i comuni con popolazione, accertata in base all'ultimo censimento, inferiore a 5.000 abitanti, se non per l'autorizzazione di insediamenti relativi ad aree, esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, superiori a 20.000 mq o interessanti, anche parzialmente, zone di espansione aventi una superficie territoriale superiore a 40.000 mq.

Non sono subordinati ai programmi di attuazione di cui al presente articolo, purché adottati entro il 1° marzo 1975, i piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè i piani di lottizzazione, approvati dai consigli comunali entro la stessa data i quali prevedano un peso insediativo non superiore ai 20.000 mc e non interessino aree superiori ai 40.000 mq, per ciascun intervento.

Art. 33.

Contenuti e finalità dei programmi di attuazione

I programmi pluriennali di attuazione sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e devono, in coerenza con la programmazione generale e le previsioni di bilancio del comune:

a) individuare la parte delle zone di espansione o di ristrutturazione per le quali, in relazione ai fabbisogni dimostrati per l'arco temporale considerato, si intende avviare la attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante piani particolareggiati o mediante piani di lottizzazione;

b) prevedere gli interventi necessari per garantire e migliorare la tutela e l'utilizzo sociale dei beni paesaggistici ed ambientali e del patrimonio naturale;

c) determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai fabbisogni pregressi ed a quelli conseguenti alla realizzazione delle previsioni di piano, in base ai rapporti e quantità stabiliti dal piano e comunque non inferiori a quelli prescritti dalla presente legge;

d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la generale programmazione urbanistica del comune;

e) coordinare i piani attuativi di cui al punto *a*) in relazione alle infrastrutture, opere ed aree di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) determinare le spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione delle previsioni oggetto del programma stesso;

g) determinare la ripartizione degli oneri di urbanizzazione fra il comune e gli operatori pubblici e privati, anche relativa ai singoli interventi.

Le modifiche o integrazioni dei programmi pluriennali di attuazione sono approvate mediante deliberazione del consiglio comunale.

I nuovi programmi pluriennali o i programmi contenenti variazioni devono documentare lo stato di attuazione dei programmi precedenti.

Art. 34.

Elementi ed allegati dei programmi pluriennali di attuazione

I programmi di attuazione sono così costituiti:

a) da una relazione illustrativa delle scelte effettuate con allegata la cartografia necessaria alla loro individuazione;

b) dall'elenco e dalla descrizione delle opere pubbliche che l'amministrazione intende realizzare o far realizzare nello stesso periodo e delle aree relative;

c) da una relazione di previsioni di massima delle spese correnti per l'attuazione del programma e per il riparto degli oneri di urbanizzazione.

Art. 35.

Istruttoria ed approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e di iniziativa privata promossi in attuazione di piani regolatori generali e di programmi di fabbricazione, approvati posteriomente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono soggetti rispettivamente all'approvazione od al nulla osta preventivo regionale alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

b) che non si tratti di piani particolareggiati avverso i quali siano state presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n 1150, e successive modificazioni e di piani particolareggiati di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro i quali sia stata presentata opposizione;

c) che non si tratti di piani di lottizzazione i quali contemplino:

1) insediamento di ogni tipo, di dimensione superiore a 30.000 mq o 30.000 mc;

2) interventi nei centri storici, ad eccezione dei piani di lottizzazione in esecuzione di piani particolareggiati approvati dalla Regione;

3) insediamenti commerciali di grande distribuzione per i quali sia necessaria l'autorizzazione regionale;

4) insediamenti di carattere terziario-direzionale.

Le deliberazioni con le quali vengono approvate dal consiglio comunale le lottizzazioni ed i piani particolareggiati non soggette, a norma del comma precedente rispettivamente ad approvazione o a nulla osta preventivo regionale, debbono essere trasmesse alla giunta regionale nella stessa data dell'inoltro, per il controllo di legittimità, alle sezioni provinciali di controllo.

Entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione, il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale competente, se delegato, previa delibera di giunta, può trasmettere al comune interessato una richiesta di modifica

dello strumento attuativo, approvato dal comune, motivata esclusivamente in relazione a quanto previsto da leggi, piani, programmi regionali, nonchè dai criteri generali, che saranno deliberati dal consiglio regionale, o dagli organismi comprensoriali per la formazione di tali piani attuativi ed in relazione a quanto previsto dal programma di attuazione di cui all'art. 32 della presente legge.

Per quanto riguarda i piani attuativi di piani regolatori generali e di programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 1° aprile 1972, la richiesta di cui al precedente comma potrà riguardare anche modifiche che ne implichino la revisione in relazione alla necessità di una adeguata dotazione di infrastrutture ed alle esigenze di un corretto sviluppo territoriale.

Ai piani attuativi potrà essere data esecuzione, decorso il termine di cui al precedente terzo comma, senza che la Regione abbia comunicato le richieste di modifica, ovvero dopo che il comune con apposita delibera esecutiva a norma di legge abbia adeguato lo strumento attuativo alle modifiche richieste dalla Regione.

Art. 36.

Contenuti dei piani di lottizzazione

Fino all'approvazione di apposite disposizioni da parte del consiglio regionale o degli organi comprensoriali, i progetti relativi ai piani di lottizzazione da sottoporre ai procedimenti istruttori di cui all'articolo precedente devono essere corredati da:

a) programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 32;

b) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;

c) schema di convenzione contenente l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, e per l'esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante, o per l'assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità ed i tempi di attuazione;

d) stralcio del piano urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del piano vigente;

e) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano di lottizzazione;

f) planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1:500 della zona interessata dal piano di lottizzazione con l'individuazione delle curve di livello e dei caposaldi di riferimento, delle presenze naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;

g) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con l'individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al comune, nonchè con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;

i) progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici.

Art. 37.

Licenza edilizia e oneri di urbanizzazione

Il rilascio della licenza edilizia di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni è subordinato ad un impegno dei richiedenti a concorrere alla creazione e/o al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle zone in cui è ubicata l'area interessata, nelle misure e secondo le modalità stabilite con deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V

MISURE DI SALVAGUARDIA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E PAESAGGISTICO

Art. 38.

Finalità

Allo scopo di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si applicano sul territorio regionale, all'esterno dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le misure di salvaguardia previste dalle disposizioni seguenti.

Dette misure di salvaguardia non esimono dall'osservanza di misure più restrittive, ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti, dalle altre disposizioni della presente legge e da altre leggi regionali.

Art. 39.

Sponde dei laghi e dei fiumi

Lungo le sponde dei laghi e dei fiumi e canali di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente legge, sono vietate, ogni nuova edificazione nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione, salvo le opere edilizie preordinate all'esercizio dell'agricoltura nei limiti previsti dal successivo art. 49 lettera *a*), per una fascia di profondità dal limite del demanio, di:

a) mt. 50 per fiumi e canali nei territori compresi nelle comunità montane;

b) mt. 100 per i laghi, nonchè per i fiumi e canali nei restanti territori.

Per quanto riguarda il fiume Po, è vietata ogni edificazione dal piede esterno degli argini maestri e per tutta la zona golenale.

Art. 40.

Zone a vincolo idrogeologico

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico l'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 è concessa dal presidente della giunta regionale.

Nelle predette zone sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione:

a) su tutte le aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento;

b) su tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe, o di alluvione, o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico è consentita soltanto l'apertura di strade al servizio di attività agro-silvo-pastorali, previa l'autorizzazione di cui al primo comma. Tali strade dovranno comunque essere chiuse al traffico ordinario e di dimensioni non eccedenti le esigenze di transito per i mezzi di servizio.

Art. 41.

Boschi, cave e torbiere

Sino all'entrata in vigore della legislazione regionale in materia:

a) sono vietate l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle inattive da più di un anno;

b) i tagli dei boschi devono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale che potrà subordinarli all'obbligo della ripiantumazione e ad idonee cautele in relazione all'utilità del fondo e al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.

Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno.

Art. 42.

Opere di interesse pubblico

Nelle zone individuate dal precedente art. 39 e nelle aree di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 40 possono essere realizzate:

a) opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

b) opere pubbliche da eseguirsi su terreno appartenente al demanio o al patrimonio dello Stato e degli enti locali;

c) opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni di acqua o ad impianti di depurazione,

previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, che verifica la compatibilità delle stesse con la tutela dei valori ambientali.

Art. 43.

Termini

Al fine di meglio definire le aree meritevoli di salvaguardia o di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e di promuoverne l'utilizzazione sociale, i comuni nei cui territori ricadano le zone di cui al precedente art. 39 e le aree di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 40, adottano e trasmettono alla giunta regionale una variante allo strumento urbanistico vigente relativa a tali aree e zone.

La giunta regionale approva tali varianti apportando le modifiche che si rendano necessarie.

Ad approvazione avvenuta delle predette varianti o comunque decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Regione delle stesse, cessano di avere applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 39 e, per le aree di cui alle lettere *a*) e *b*), dall'art. 40.

In mancanza della presentazione della suddetta variante, tali misure di salvaguardia hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale regionale di cui agli articoli 4 e seguenti o del piano territoriale comprensoriale di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge o comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Art. 44.

Efficacia delle licenze edilizie

Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se relative a costruzioni e opere vietate dagli articoli 39 e 40, si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Art. 45.

Vigilanza

La Regione ed i comuni curano, in relazione alle proprie competenze, l'applicazione del presente titolo nelle zone del territorio regionale soggette a misure di salvaguardia.

Le funzioni di sorveglianza sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, e dagli agenti di polizia locale urbana e rurale.

Art. 46.

Sanzioni

Il contravventore al divieto di:

a) apertura, riattivazione di cava o torbiera di cui al precedente art. 41 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed è tenuto, quando ciò sia possibile, alla riduzione in pristino stato.

In caso di impossibilità tecnica di ripristino, il contravventore è tenuto al pagamento di una somma pari al valore di mercato dei materiali estratti.

b) apertura, di strada o taglio di boschi senza l'autorizzazione prevista dal terzo comma del precedente art. 40 e della lettera *b*) dell'art. 41, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000 ed è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

L'entità delle sanzioni di cui ai commi precedenti è commisurata alla gravità del danno arrecato all'ambiente.

Art. 47.

Procedimenti di irrogazione delle sanzioni

I soggetti indicati al seondo comma del precedente art. 45 redigono il verbale relativo alla violazione dei divieti previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 46, e lo trasmettono al presidente della giunta regionale che provvede a notificarne in via amministrativa copia al trasgressore unitamente all'invito a presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.

La sanzione amministrativa è irrogata dal presidente della giunta regionale con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagamento entro 45 giorni dalla data di notifica del verbale.

Col medesimo decreto il presidente della giunta regionale, assunte le opportune indicazioni tecniche, emana l'ordine di ripristino entro i termini e secondo le modalità all'uopo prefissati, ovvero, nella ipotesi di impossibilità tecnica di cui alla lettera *a*) del precedente art. 46, o di mancato ripristino di cui alla lettera *b*), quantifica la somma dovuta per equivalente ingiungendone l'immediato pagamento.

Qualora il contravventore non ottemperi spontaneamente all'ordine, il presidente della giunta regionale, previa diffida all'interessato, ne dispone l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

La Regione provvede alla sorveglianza ed al controllo delle opere di ripristino.

Le ingiunzioni previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo e contro di esse l'interessato può ricorrere al giudice competente.

Le somme sono introitate dalla Regione.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Programmi di fabbricazione

I vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive o che comunque comportino l'inedificabilità di aree determinate, previsti dai programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, hanno efficacia entro i limiti temporali di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 756 anche se previsti da programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 49.

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali

L'adeguamento della pianificazione comunale alle disposizioni della presente legge è stabilito nei termini seguenti:

a) ai comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti, approvati posteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, debbono provvedere a dotarsi di un piano regolatore generale entro i termini fissati dal piano comprensoriale. Nelle zone agricole o prive di destinazione funzionale sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, con volumetria riferita alla sola residenza annessa non superiore a 0,03 mc/mq;

b) i comuni che abbiano strumenti urbanistici adottati dal consiglio comunale anteriormente alla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale, debbono adeguare i loro strumenti urbanistici alle prescrizioni della stessa, almeno per quanto riguarda:

1) dimensionamento complessivo degli insediamenti residenziali e produttivi industriali;

2) indici volumetrici massimi ed in via indicativa gli indici volumetrici minimi;

3) salvaguardia di carattere ambientale, paesaggistico e naturale.

Nelle zone agricole o prive di destinazione funzionale sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq;

c) i comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti, approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto, a procedere alla perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e a dotarsi, entro un anno, di un piano regolatore generale conforme alle prescrizioni della presente legge.

Nei suddetti comuni, fino alla data di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, fuori dal perimetro del centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'autorizzazione di costruzioni residenziali o destinate ad uffici per densità fondiarie superiori a 0,03 mc/mq e di costruzioni destinate ad attività produttive con indice di copertura fondiaria superiore ad 1/10.

Dette limitazioni volumetriche e di copertura possono essere superate, previa approvazione di un piano attuativo, nel rispetto delle densità ammesse dall'art. 23 e degli standards disposti dalla presente legge;

d) i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono obbligati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto, a procedere alla perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e a dotarsi, entro un anno, di un piano regolatore generale conforme alle prescrizioni della presente legge.

Nei suddetti comuni fino alla data di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, fuori dal perimetro del centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'autorizzazione di costruzioni residenziali o destinate ad uffici per densità fondiarie superiori a 0,03 mc/mq e di costruzioni destinate ad attività produttive con indice di copertura fondiaria superiore a 1/10.

Art. 50.

Competenze degli organismi comprensoriali e delle comunità montane

Dopo l'entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, sono emanati, con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera conforme del consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale, territorialmente competente, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, i seguenti provvedimenti:

a) approvazione dei piani regolatori generali e delle varianti degli stessi, nonché delle modifiche dei programmi di fabbricazione;

b) approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

c) approvazione e richieste di modifica, nei casi e nei limiti previsti dal precedente art. 35, dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) rilascio del nulla osta ai piani di lottizzazione nei casi previsti dal precedente art. 35, lettere *a*), *b*) e *c*).

Le delibere dei consigli direttivi comprensoriali di cui al primo comma, nella stessa data d'inoltro al presidente della giunta regionale, sono comunicate ai comuni interessati. Avverso tali deliberazioni i comuni possono presentare opposizione al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

In tal caso il presidente della giunta regionale, con il decreto di cui al primo comma, deciderà nei successivi 30 giorni, su conforme delibera di giunta, sentito il consiglio direttivo comprensoriale ed il comune interessato, sulla opposizione proposta, e apporterà alla delibera le modifiche conseguenti.

Dopo l'entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, è attribuita al consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale territorialmente competente la funzione di adottare i seguenti atti:

a) proposte di piani paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) nulla osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali, ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

c) delimitazione in via sostitutiva, dei centri edificati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) richiesta ai comuni e provvedimento sostitutivo di cui rispettivamente al terzo e al quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 51.

Altre norme applicabili

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, ove non siano con la stessa incompatibili, le prescrizioni di cui alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e di cui alle altre leggi urbanistiche statali e regionali.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di essere applicato l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Art. 52.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 10 aprile 1975*)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. **52.**

Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 20 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La regione Lombardia articola la programmazione e la pianificazione regionale secondo ambiti territoriali comprensoriali e, per assicurare la partecipazione dei comuni, delle provincie e delle comunità montane alla formazione ed alla attuazione del piano territoriale di coordinamento, nonchè di ogni altro piano o programma, favorisce la costituzione di consorzi volontari ed istituisce organismi comprensoriali.

Art. 2.

Consorzi ed organismi comprensoriali

In ciascun ambito territoriale comprensoriale, qualora non venga costituito un consorzio ai sensi dell'art. 14 della presente legge, è istituito un organismo comprensoriale di collaborazione tra Regione, provincie, comuni e comunità montane.

L'organismo comprensoriale non ha personalità giuridica.

Art. 3.

Criteri di delimitazione territoriale

Il consiglio regionale delibera la delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali, successivamente indicati col termine « comprensori », con la procedura prevista al successivo art. 4, in armonia con gli indirizzi della pianificazione e programmazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) che i comprensori siano individuati in modo da favorire il riequilibrio fra parti del territorio regionale;

b) che ciascun comprensorio abbia dimensione idonea a consentire una organica programmazione economica e territoriale e dei servizi e delle attrezzature di scala sovracomunale;

c) che ciascun comprensorio comprenda una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato con attività produttive diverse;

d) che l'intero territorio di un comune o di una comunità montana appartenga ad un solo comprensorio;

e) che si tenga conto, ove ciò non contrasti con i criteri precedenti, delle associazioni esistenti di comuni con fini generali di programmazione e pianificazione.

Art. 4.

Procedure per la delimitazione dei comprensori

Entro il 30 settembre 1975 la giunta regionale predispone uno schema indicativo di articolazione del territorio in comprensori.

Il relativo provvedimento della giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è, altresì, immediatamente trasmesso ai comuni, alle comunità montane ed alle provincie per i rispettivi pareri.

I pareri dei comuni e delle comunità montane sono trasmessi alla giunta regionale ed alle provincie territorialmente interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente; entro i successivi trenta giorni, le provincie trasmettono i propri pareri alla giunta regionale.

La giunta regionale, nei quindici giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine di cui al comma che precede, trasmette al consiglio regionale la proposta di articolazione del territorio regionale in comprensori, corredata dei pareri acquisiti a norma del presente articolo; su tale proposta il consiglio regionale delibera anche con separati provvedimenti.

I comuni, le comunità montane e le provincie possono proporre al consiglio regionale modifiche degli ambiti territoriali comprensoriali in relazione ai consorzi volontari esistenti ed alle loro eventuali modificazioni.

Le modifiche all'articolazione del territorio regionale in comprensori sono disposte, per le esigenze inerenti alla programmazione e pianificazione regionale, con le stesse procedure di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, anche su richiesta motivata dei consigli comunali interessati.

Art. 5.

Organismo comprensoriale

L'organismo comprensoriale, previsto dall'art. 2, primo comma, della presente legge, è composto dall'assemblea, dal consiglio direttivo e dal presidente.

Art. 6.

Attribuzioni dell'organismo comprensoriale

L'organismo comprensoriale:

a) partecipa alla programmazione regionale formulando pareri e proposte per la formazione e l'aggiornamento del piano territoriale di coordinamento, del piano socio-economico generale e dei relativi piani settoriali della Regione, nonchè degli indirizzi riguardanti la disciplina degli interventi regionali;

b) propone, in coerenza con le indicazioni programmatiche regionali, il piano territoriale di coordinamento ed il piano socio-economico del comprensorio e relativi piani settoriali; elabora e propone alla Regione corrispondenti programmi pluriennali di intervento nel comprensorio e loro stralci annuali nelle materie di competenza regionale;

c) esprime parere, in conformità ai piani di cui alla lettera *b*), sui piani regionali di settore, nonchè sui piani degli enti locali sottoposti ad approvazione regionale e relativi ad ambiti territoriali inclusi nel comprensorio;

d) promuove, ad idonei livelli, la costituzione di consorzi mono o plurifunzionali fra comuni o fra comuni e provincie per l'esercizio di funzioni proprie e delegate e per l'organizzazione e la gestione di servizi ed opere di comune interesse;

e) trasmette alla Regione, per i provvedimenti di sua competenza, relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei piani regionali e comprensoriali e di ogni altro intervento pubblico nell'ambito del comprensorio;

f) svolge altre funzioni attribuitegli dalle leggi regionali

Al fine di assicurare un permanente rapporto con gli enti direttamente interessati alla programmazione comprensoriale, l'organismo del comprensorio formula la proposta definitiva del piano territoriale di coordinamento e del piano socio-economico e relativi piani settoriali comprensoriali, nonchè dei programmi pluriennali ed annuali, previo parere da richiedere obbligatoriamente ai consigli comunali, ai consigli provinciali ed alle assemblee delle comunità montane che fanno parte del comprensorio.

I pareri di cui al precedente comma si intendono favorevoli nel caso in cui non siano espressi nei termini fissati dallo organismo comprensoriale.

Art. 7.

Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da membri di diritto e da membri elettivi.

Sono membri di diritto:

il sindaco di ciascun comune incluso nel comprensorio o un consigliere comunale da lui delegato;

il presidente di ciascuna provincia il cui territorio ricada anche in parte nel comprensorio o un consigliere provinciale da lui delegato;

il presidente di ciascuna comunità montana il cui territorio ricada nel comprensorio o un membro del consiglio direttivo da lui delegato.

Sono membri elettivi:

cinque consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze, per ciascuna provincia inclusa nel comprensorio, eletti dai rispettivi consigli provinciali;

due consiglieri comunali, di cui uno appartenente alle minoranze, per ciascun comune con popolazione fino a 5.000 abitanti; quattro consiglieri comunali, di cui due appartenenti alle minoranze, per ciascun comune con popolazione da 5.001 a 50.000 abitanti; sei consiglieri comunali, di cui due appartenenti alle minoranze, per ciascun comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. I consiglieri sono eletti dai rispettivi consigli comunali.

L'assemblea comprensoriale dura in carica cinque anni.

L'incarico di membro elettivo dell'assemblea comprensoriale ha durata pari a quella del consiglio comunale o provinciale che ha nominato il componente stesso.

In caso di cessazione dalle rispettive cariche comunali e provinciali dei membri elettivi del comprensorio, i consigli comunali e provinciali provvedono alla loro sostituzione entro quindici giorni dalla notizia della vacanza.

I consigli comunali e provinciali, con motivato provvedimento, possono procedere alla sostituzione dei loro consiglieri componenti l'assemblea nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

La carica di membro dell'assemblea non comporta alcuna indennità.

Con il provvedimento regionale relativo al finanziamento degli organismi comprensoriali di cui all'art. 11 della presente legge, saranno stabilite le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai componenti delle assemblee comprensoriali per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8.

Attribuzioni dell'assemblea

Spetta all'assemblea:

a) stabilire la sede e la denominazione del comprensorio;

b) approvare il regolamento interno di cui all'art. 12 della presente legge e sue eventuali modifiche;

c) eleggere il presidente ed il consiglio direttivo tra i membri dell'assemblea;

d) deliberare le proposte del piano territoriale di coordinamento e del piano socio-economico e relativi piani settoriali comprensoriali e dei programmi pluriennali di attuazione;

e) deliberare le proposte per i programmi annuali di attuazione da trasmettere alla giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno;

f) deliberare le altre proposte e formulare gli altri pareri di competenza dell'organismo comprensoriale;

g) ratificare i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 10;

h) deliberare sulle consulenze tecniche ed incarichi professionali da affidare ad esperti;

i) deliberare ogni anno sull'impiego dei fondi assegnati dalla Regione per il funzionamento dell'organismo comprensoriale;

l) approvare il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio, da trasmettersi alla giunta regionale, unitamente alla relazione sull'attività svolta, entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 9.

Convocazione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è di norma convocata almeno quattro volte l'anno dal presidente, su proposta e con l'ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo.

Quando vi sia richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei componenti dell'assemblea, il presidente deve altresì disporne la convocazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa, nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per l'approvazione del regolamento e delle sue eventuali modifiche, delle proposte di piano territoriale di coordinamento e di piano socio-economico e relativi piani settoriali comprensoriali, nonché dei programmi pluriennali ed annuali è, tuttavia, richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

Art. 10.

Composizione ed attribuzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo e composto:

dal presidente dell'organismo comprensoriale che lo presiede;

dai presidenti delle provincie e delle comunità montane facenti parte del comprensorio o dai loro delegati quali membri dell'assemblea;

da membri dell'assemblea in numero da stabilirsi, per ciascun comprensorio, nel regolamento di cui al successivo articolo 12.

Il consiglio direttivo, in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza dell'assemblea, salvo ratifica da parte dell'assemblea medesima nella prima seduta successiva.

Art. 11.

Personale e mezzi degli organismi comprensoriali

Gli organismi comprensoriali si avvalgono di personale messo a disposizione dai comuni e dalle provincie o assegnato dalla Regione e potranno ricorrere a consulenze tecniche ed incarichi professionali nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione.

Le spese per il funzionamento degli organismi comprensoriali sono a carico della Regione, che fornirà anche dati ed elementi utili per la formazione dei piani e dei programmi di cui al successivo art. 16.

I finanziamenti per le spese di funzionamento sono attribuiti agli organismi comprensoriali annualmente, con uno o più provvedimenti, nell'ambito degli stanziamenti di cui al successivo art. 19, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 12.

Regolamento interno

Il funzionamento dell'organismo comprensoriale è disciplinato da un regolamento, che deve prevedere tra l'altro:

a) le modalità di elezione del presidente;

b) il numero e le modalità di elezione dei membri elettivi del consiglio direttivo, assicurando la presenza delle minoranze;

c) le attribuzioni del presidente e del consiglio direttivo;

d) le modalità di funzionamento dell'assemblea, per quanto non previsto dal precedente art. 9, e per assicurare i diritti delle minoranze;

e) le modalità di convocazione e funzionamento del consiglio direttivo;

f) le modalità di utilizzazione del personale e degli esperti a cui siano affidati consulenze tecniche e professionali;

g) le modalità dirette ad assicurare la partecipazione sia dei comuni, delle provincie e delle comunità montane incluse nel comprensorio, sia dei cittadini e delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche operanti nel territorio alla formazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi comprensoriali, nonchè le modalità di esame delle relative osservazioni e proposte.

Art. 13.

Comunità montane e comprensoriali

Qualora l'ambito territoriale del comprensorio coincida con quello di una comunità montana, questa sostituisce l'organismo comprensoriale assumendone le funzioni.

Ai fini della presente legge, la disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il comprensorio comprenda porzioni di territorio di comuni non classificate come montane e conseguentemente non comprese nel territorio della comunità montana.

In tale ipotesi la comunità montana predispone ed approva piani e programmi sia per il proprio territorio, sia per quello compreso nel restante ambito comprensoriale.

Qualora una o più comunità montane facciano parte di un comprensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano, il piano territoriale di coordinamento ed il piano socio-economico e relativi piani settoriali e programmi comprensoriali saranno composti dai piani e programmi che ciascuna comunità montana approverà ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23 e della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico », e dai piani e programmi riguardanti il restante territorio.

In tal caso l'assemblea comprensoriale sarà costituita dagli stessi membri delle assemblee delle comunità montane interessate e dai membri di diritto ed elettivi nominati ai sensi del precedente art. 7 dai consigli delle provincie e dei comuni del comprensorio non facenti parte di comunità montana.

L'organismo comprensoriale così costituito promuoverà le forme più idonee di collaborazione con le citate comunità ed in particolare il coordinamento dei piani di cui al quarto comma precedente.

Qualora si renda opportuno un coordinamento fra i piani ed i programmi di due o più comunità o comprensori contermini, la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, sentite le comunità interessate, promuoverà incontri ed intese fra gli organi delle comunità e dei comprensori stessi.

Art. 14.

Consorzi comprensoriali

Qualora tra gli enti partecipanti ad un organismo comprensoriale sia costituito un consorzio ai fini della programmazione socio-economica e territoriale, ad esso la Regione conferirà i compiti dell'organismo comprensoriale e delegherà, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata, purchè lo statuto del consorzio sia in armonia coi principi della presente legge.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 15.

Rapporti con le provincie

Le provincie, oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, possono chiedere la collaborazione degli organismi comprensoriali per promuovere:

1) la partecipazione dei comuni, delle comunità montane, delle organizzazioni sociali ed economiche alla formulazione dei programmi nelle materie di propria competenza;

2) la realizzazione coordinata degli obiettivi della programmazione sul territorio provinciale;

3) la costituzione di strutture associative con comuni e comunità montane per l'organizzazione e la gestione di servizi ed opere di comune interesse.

Art. 16.

Piani e programmi comprensoriali e rapporti con la programmazione regionale

Al fine di agevolare le formulazioni dei piani di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma seguente, la giunta regionale, in collaborazione con la commissione consiliare competente, predispone entro un anno dall'approvazione della presente legge uno schema di indirizzi e priorità per gli interventi territoriali e nei settori economici, produttivi, sociali e culturali attinenti alle materie di competenza regionale.

Entro due anni dalla sua costituzione, l'assemblea dell'organismo comprensoriale, tenendo conto degli atti di programmazione già formati a livello comunale e sovracomunale e dei pareri di cui al secondo comma del precedente art. 6, delibera le proposte definitive relative:

a) al piano territoriale di coordinamento del comprensorio, ai sensi della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico », secondo le modalità indicate all'art. 11 della legge stessa;

b) al piano socio-economico ed ai relativi piani settoriali del comprensorio, nei quali sono indicate tra l'altro le linee concrete di sviluppo e le priorità di intervento e di incentivazione nei settori economici, produttivi, sociali e culturali attinenti a materie di competenza regionale.

Le proposte di cui al precedente comma sub *b*) sono trasmesse dal presidente dell'organismo comprensoriale al consiglio ed alla giunta della Regione, nonchè a tutti enti facenti parte dell'organismo comprensoriale.

Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Regione da singoli enti ed associazioni. In particolare, le amministrazioni provinciali interessate, al fine di contribuire a coordinare la programmazione socio-economica dei comprensori che ricadono in tutto od in parte nel proprio territorio, entro i successivi quarantacinque giorni trasmettono alla Regione il proprio motivato parere.

Qualora entro i termini di cui al secondo comma del presente articolo l'assemblea non deliberi le proposte del piano socio-economico e relativi piani settoriali comprensoriali, detti piani, entro i successivi sei mesi, sono formulati e presentati al consiglio dalla giunta regionale, dopo adeguate consultazioni con i comuni, con le provincie, con le comunità montane e con le organizzazioni sindacali, sociali ed economiche operanti nel comprensorio.

In coerenza con i piani adottati, gli organismi comprensoriali formulano i programmi pluriennali di interventi e loro stralci annuali di cui all'art. 6 della presente legge, articolati per settori di competenza regionale da trasmettere alla Regione.

I programmi stralcio annuali vanno trasmessi al presidente della giunta regionale entro il mese di marzo di ciascun anno.

Nel periodo transitorio gli organi della Regione valuteranno eventuali proposte di programmi settoriali formulati dagli organismi comprensoriali.

Nel caso che i propri interventi settoriali, per materie specifiche comportino nuove delimitazioni territoriali, la Regione e tenuta a consultare le assemblee comprensoriali al fine di riportare le dimensioni degli interventi stessi, di norma, all'unità territoriale dei comprensori o di sue frazioni ovvero ad aggregazioni tra comprensori.

Art. 17.

Piani e programmi comprensoriali e rapporti con il bilancio della Regione

La Regione, di norma, articola i propri piani generali e settoriali a livello comprensoriale.

Il bilancio di previsione della Regione verrà formulato tenendo conto dei programmi stralcio presentati ai sensi dello articolo precedente.

A tale scopo la giunta regionale allegherà al progetto di bilancio i programmi comprensoriali presentati e loro aggregazioni settoriali.

Nella formulazione dei programmi di spese attinenti alle leggi regionali, la Regione terrà conto dei corrispondenti interventi previsti dai programmi stralcio annuali dei comprensori.

La relazione allegata al conto consuntivo di cui al terzo comma dell'art. 51 dello statuto dovrà indicare le articolazioni a livello comprensoriale e settoriale degli interventi finanziari della Regione.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

Il consiglio regionale, contestualmente all'approvazione della delimitazione di ciascun comprensorio, fissa la data entro la quale debbono essere nominati i membri elettivi dell'assemblea comprensoriale di cui all'art. 7 della presente legge, nonchè la data e la sede provvisoria per la prima convocazione della assemblea medesima.

L'assemblea è convocata e presieduta, fino all'elezione del presidente dell'organismo, dal sindaco del luogo ove si tiene la prima adunanza.

In caso di inadempimento, la convocazione è disposta dal presidente della giunta regionale.

Entro sessanta giorni dalla prima convocazione, l'assemblea provvede prioritariamente alla redazione del regolamento e, dopo l'approvazione, alla elezione del presidente e del consiglio direttivo; le modalità per l'adozione di tali provvedimenti saranno stabilite dall'assemblea stessa.

Il regolamento, entro quindici giorni dalla sua deliberazione da parte dell'assemblea comprensoriale, è comunicato al consiglio ed alla giunta regionale; la stessa disposizione si applica qualora il regolamento venga modificato.

Le consultazioni dei comuni previste dall'art. 55 dello statuto della regione Lombardia avverranno, di norma, tramite le assemblee comprensoriali.

Art. 19.

Norma finanziaria

Per il finanziamento degli organismi comprensoriali, e per il rimborso delle spese di personale agli enti locali partecipanti è autorizzata la spesa annuale di L. 300.000.000, al cui finanziamento per l'anno 1975 si provvede mediante riduzioni per pari importo dello stanziamento del « fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e con la correlativa istituzione nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione II, rubrica 3ª, sottorubrica « Promozione e sostegno degli organismi associativi » del cap. 123210, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso delle spese del personale posto a loro disposizione dagli enti locali partecipanti » e con la dotazione di L. 300.000.000.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali 1976 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 10 aprile 1975)

(4021)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751790)